

CIRCOLARE n. 41 del 1° aprile 2020

Prot. n. 366 AC/mr

OGGETTO: **Circolare INPS n. 49/2020 - indennità autonomi e subordinati**

Istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito per il mese di marzo 2020, in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati le cui attività lavorative sono colpite dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con la circolare in commento, l'INPS ha inteso fornire istruzioni amministrative in tema di indennità di sostegno al reddito introdotte dal d. l. "Cura Italia".

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria

È prevista un'indennità a favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti nonché per i coadiuvanti e coadiutori artigiani e commercianti iscritti nelle rispettive gestioni autonome. Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l'Enasarco.

La prestazione è riconosciuta a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata.

Per tali categorie è prevista la corresponsione di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro e la prestazione in questione non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020.

Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

È prevista una indennità, pari a 600 euro, per il mese di marzo 2020 a favore dei lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente.

Tale cessazione del rapporto di lavoro deve essere avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, individuati dalla circolare in commento.

La prestazione di cui trattasi non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

L'indennità in questione è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020.

Indennità lavoratori dello spettacolo

All'indennità a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo possono accedere i lavoratori non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro.

I predetti lavoratori, inoltre, ai fini dell'accesso all'indennità in questione, non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

La prestazione in commento prevede la corresponsione di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro e la stessa non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020.

Presentazione della domanda delle prestazioni

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica.

I potenziali fruitori possono accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell'INPS.

Le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:

- PIN rilasciato dall'INPS (sia ordinario sia dispositivo);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

Qualora i potenziali fruitori delle citate indennità non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale Inps in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell'Inps, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN.

In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità una tantum, di cui alla presente circolare, possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all'operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN. Il rilascio del nuovo servizio verrà comunicato con apposito messaggio di prossima pubblicazione. Le tipologie di indennità una tantum sono specificate nella scheda informativa "INDENNITA' COVID-19" presente sul sito internet dell'INPS.

Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge n. 18/2020 e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità

Le indennità in commento non sono tra esse cumulabili, non sono riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza, sono incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza nonché con l'indennità cosiddetta Ape sociale e con l'assegno ordinario di invalidità.

L'indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché l'indennità a favore dei lavoratori dello spettacolo, sono compatibili e cumulabili con l'indennità di disoccupazione NASpl.


Le indennità in commento sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Rinviando, per qualsiasi altro aspetto, alla lettura degli allegati, la Federazione rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegato 1

| | | |
|--|---|--|
| Circolari correlate Circolare FIPE n. 26/2020 Circolare FIPE n. 29/2020 | Collegamenti esterni www.inps.it | Parole chiave Covid-19; Coronavirus; indennità autonomi |
|--|---|--|